



**ORDINE DEGLI INGEGNERI**  
**DELLA PROVINCIA DI RIMINI**  
**Commissione Strutture, Geotecnica e Sismica**

Marzo 2014

**PARERI LEGALI**

**in merito ad alcuni aspetti legati alle procedure ed alle responsabilità nell'esercizio del ruolo di PROGETTISTA e di DIRETTORE DEI LAVORI.**

Nell'ultimo periodo, sia durante le riunioni che sulla mail della Commissione sono arrivate richieste di approfondire alcuni aspetti legali legati alle procedure ed alle responsabilità nell'esercizio del ruolo sia di Progettista che di Direttore dei Lavori.

Ho quindi richiesto un parere sulle suddette questioni all'Avvocato consulente dell'Ordine, Dott. Jan Czmiel (*Studio legale "Boldrini & Partners", via Gambalunga 102, Rimini*); le vado a riportare nel seguito.

**1 - Bolli sulla determina di Autorizzazione Sismica**

Per il rilascio della Determina di Autorizzazione Sismica, alcuni Comuni richiedono una sola marca da bollo (attualmente da 16€) da porre sul frontespizio, altri ne richiedono due da applicare rigorosamente una ogni 4 facciate del documento. La richiesta al Legale è consistita quindi nella valenza dell'atto e nell'obbligo dei bolli.

RISPOSTA: La determina di Autorizzazione Sismica, per essere utilizzata ai termini di legge, necessita di un bollo ogni 4 facciate. Si fa notare però che la validità dell'atto non è mai in discussione, anche nel caso in cui non venisse applicato alcun bollo. Il regime giuridico dell'atto in sé è differente da quello che richiede i bolli sugli atti in generale, pertanto, ferma restando la validità dell'atto, nel caso in cui non si applichi il sufficiente numero di bolli si potrà incorrere al massimo in una sanzione amministrativa con eventuale mora al momento del pagamento ritardato.

**2 - Cambio di Direttore Lavori o Collaudatore in corso d'opera**

Capita a volte il caso in cui, per vari motivi, il Direttore Lavori od il Collaudatore si trovino a dover recedere dall'incarico prima del termine ufficiale dei lavori. La richiesta al Legale è stata di consigliare la modalità più opportuna per effettuare tale procedura, non priva di responsabilità in quanto esistono opere già effettuate ed opere ancora da effettuare.

RISPOSTA: Nel caso del Direttore dei Lavori è necessario che non ci siano dubbi sul momento in cui ha interrotto il proprio operato e subentra il nuovo tecnico. Risulta fondamentale redigere una relazione sullo stato dei lavori al momento del "passaggio", quanto più completa possibile e corredata da fotografie, firmata da entrambi i tecnici (il dimissionario ed il subentrante) oltre che dalla Committenza e dall'Impresa esecutrice. Nel caso in cui non si riescano ad ottenere tutte le firme, è bene fare comunque la suddetta relazione andando in cantiere con un collega che la firmerà come "osservatore qualificato"; questa accortezza potrà essere molto utile come testimonianza in sede di un eventuale contenzioso. Per quanto riguarda il Collaudatore invece la legge è molto chiara: egli collauda l'intera opera e pertanto tutti gli oneri e gli onori saranno a carico del tecnico subentrante.

### **3 - Progettista strutturale dell'intero intervento**

A seguito della LR19/2008 (art. 10 comma 3 lettera "b") è subentrata la figura del "Progettista Strutturale dell'intero intervento", figura solo parzialmente già contenuta all'interno della L1086/1971. In taluni casi (per esempio strutture prefabbricate) può succedere che chi firma la richiesta di Autorizzazione Sismica sia solo il progettista strutturale di una parte dell'opera (per esempio le fondazioni); quest'ultimo va poi ad allegare gli elaborati e le relazioni dei progettisti delle altre componenti strutturali dell'opera. La richiesta al Legale ha quindi riguardato la reale responsabilità di questa figura (soprattutto considerando gli esempi sopra citati).

RISPOSTA (riporto le testuali parole dell'Avvocato):

*In relazione alla verifica che mi hai chiesto di fare sui possibili profili di responsabilità della figura del "progettista che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento" di cui all'art. 10, comma 3 lett. b) della L.R. E-R. 19/2008, con particolare riguardo all'attestazione che questi è chiamato a fare anche in ordine a componenti dell'opera progettate da terzi, non ho purtroppo trovato precedenti giurisprudenziali o approfondimenti degni di nota.*

*Ho ritenuto dunque di muovermi su un terreno "comparativo", indagando su eventuali decisioni riferite a situazioni analoghe, e ho trovato questa interessante sentenza della Cassazione penale del 27.4.1999 (che allego) relativa all'art. 3 della Legge n. 1086/1971 (contenente la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato), secondo cui "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate".*

*Ebbene, ad avviso della Corte il progettista che si sia avvalso di collaboratori, ed abbia quindi utilizzato elaborati o calcoli effettuati da altri, non si esime da responsabilità in caso di danno, in quanto deve comunque provvedere a tutti i "necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo". Traslando detto principio al caso che a voi interessa, ritengo che il progettista strutturale dell'intero intervento non possa mai "accontentarsi" della progettazione altrui, ma debba sempre effettuare una sorta di valutazione di "secondo grado", verificando la corretta elaborazione dei progetti fornitigli da terzi, di cui assume comunque la paternità ( verso la p.a. e, probabilmente, anche verso il committente) in virtù della responsabilità unitaria affidatagli dalla legge.*

Il Coordinatore della Commissione

Dott. Ing. Andrea Barocci



Allegato: sentenza della Cassazione penale del 27.4.1999

**Cass. pen. Sez. IV, 27-04-1999, n. 7021**

**PROFESSIONI INTELLETTUALI**

Ingegneri ed architetti

In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'*art. 3 l. 5 novembre 1971 n. 1086*, il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate"; pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli.

**FONTI**

Bollettino legisl. tecnica, 2000, 183

---

*L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 3*

---

L. 5-11-1971 n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1971, n. 321.

*(commento di giurisprudenza)*

### **3. Responsabilità.**

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera <sup>(6)</sup>.

---

(6) Vedi, ora, l'art. 64, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con *D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*.